



COMUNE DI SANTA SEVERINA
(Provincia di Crotona)

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.	29	DATA	14/10/2021	OGGETTO
MODIFICA STATUTO COMUNALE				

In data quattordici del mese di ottobre duemilaventuno, alle ore 16:09 in continuazione nei locali del Municipio, in seguito a regolare convocazione su disposizione del Presidente del Consiglio, con avvisi spediti nei termini e nei modi di legge si è riunito, in seconda convocazione, seduta straordinaria ed urgente, il Consiglio Comunale.

RISULTANO PRESENTI

01	GIORDANO SALVATORE	Sindaco	SI
02	RAFFAELE CARIANO	Consigliere	SI
03	GIANLUCA BASILE	Consigliere	SI
04	PIETRO VIGNA	Consigliere	SI
05	ERIK MACCHIONE	Consigliere	SI
06	MARIO AMELIO	Consigliere	SI
07	MARIANGELA ARABIA	Consigliere	SI
08	GIUSEPPE CORIGLIANO	Consigliere	SI
09	ANGELINA RIZZUTI	Consigliere	SI
10	SALVATORE VONA	Consigliere	NO
11	ANTONIO MESSINA	Consigliere	SI

Totale Consiglieri presenti N. 10 su N. 11 Consiglieri in carica su 11 assegnati.

Totale Consiglieri assenti N. 01 (Vona S.).

Partecipa alla seduta il segretario comunale Dott.ssa Stefania Tutino, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente del Consiglio, Sig. Raffaele Cariano, essendo legale il numero legale degli intervenuti (10/11), dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopraindicato.

OGGETTO: MODIFICA STATUTO COMUNALE

Il Sindaco illustra come da proposta.

Interviene il Consigliere Rizzuti che dà lettura dell' intervento che viene allegato (allegato B) alla presente delibera e segnala, tra l' altro, la mancata indicazione, nel testo della proposta della delibera, della modifica dello Statuto, intervenuta con delibera del C.C. del 2005.

Il segretario comunale, nel prendere atto e nel riportare nella proposta l' indicazione della delibera di modifica del 2005, illustra come trattasi di una nuova proposta di modifica e non di una prosecuzione della procedura, avviata con la precedente delibera, che si è definitivamente chiusa.

Il Sindaco precisa che, per cinque anni, con un Consiglio comunale composto da 11 consiglieri, era rimasta la disposizione che richiedeva la presenza di n. 6 consiglieri più il Sindaco per la validità delle sedute di prima convocazione, quorum che era calibrato su un numero maggiore di consiglieri, allorquando al Comune erano assegnati 13 consiglieri comunali. Ciò rappresentava, per come illustra il Sindaco, una notevole difficoltà nella fase della convocazione del Consiglio e non veniva, pertanto, garantita un' agibilità democratica. Non accetta lezioni di democrazia da una minoranza che non entra in Consiglio comunale per far saltare la seduta e ricorda come espedienti del genere non sono mai stati messi in campo nelle passate amministrazioni, né da maggioranza né da minoranza. Ricorda come lo Statuto, nel testo modificato, è stato depositato e se la minoranza avesse voluto proporre alcune modifiche poteva farlo. Manifesta la propria disponibilità a costituire una commissione consiliare per una generale revisione dello Statuto.

Il Consigliere Messina denuncia come la minoranza sia stata esclusa dalla partecipazione alle modifiche statutarie e ricorda che, diversamente, nel 2005 il Sindaco Cortese aveva convocato una commissione. Precisa, pertanto, che, non essendo stata coinvolta la minoranza, non si può pretendere che venga approvato uno Statuto confezionato dalla maggioranza.

Premesso che:

- l'art. 3, comma 4, del T.U.E.L. stabilisce che *"I comuni e le province hanno autonomia statutaria, normativa, organizzativa e amministrativa, nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito dei propri statuti e regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica"*;
- in forza dell'art. 6 del citato T.U.E.L. *"Statuti comunali e provinciali. 1. I comuni e le province adottano il proprio statuto. 2. Lo statuto, nell'ambito dei principi fissati dal presente testo unico, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio. Lo statuto stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente, le forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal presente testo unico. 3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per promuovere la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali del comune e della provincia, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti. 4. Gli statuti sono deliberati dai rispettivi consigli con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modifiche statutarie. 5. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente. 6. L'ufficio del Ministero dell'interno, istituito per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali, cura anche adeguate forme di pubblicità degli statuti stessi"*;
- nell'ambito della riforma del Titolo V della Costituzione, operata con la legge costituzionale 3/2000, l'autonomia statutaria – e regolamentare – degli enti locali è stata costituzionalizzata mediante la previsione del novellato art. 114 della Costituzione, tramite il quale il legislatore ha

previsto, al comma 2, che *"i Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione"*;

Vista la deliberazione consiliare n. 58 del 21 agosto 2000 con la quale è stato approvato lo Statuto comunale, modificata con delibera del C.C. n. 22 del 19/05/2005;

Richiamato l' art. 64 dello Statuto *"Modifiche dello statuto - Le modifiche dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e le modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nella stessa seduta può avere luogo una sola votazione. L'entrata in vigore di nuove leggi che enunciano principi che costituiscono limiti inderogabili per l'autonomia normativa dei comuni e delle province, abroga le norme statutarie con esse incompatibili. I Consigli comunali adeguano gli statuti entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore delle leggi suddette"*.

Preso atto che sono sopravvenute modifiche legislative relative alla riduzione del numero dei Consiglieri e degli Assessori che rendono necessarie la modifica di alcuni articoli dello Statuto;

Richiamato, infatti, l'articolo 16, comma 17, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e modificato dall'articolo 1, comma 135, della legge 7 aprile 2014, n. 56: *"17. A decorrere dal primo rinnovo di ciascun consiglio comunale successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto: «a) per i comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, il consiglio comunale è composto, oltre che dal sindaco, da dieci consiglieri e il numero massimo degli assessori è stabilito in due"*;

Richiamato inoltre l'art. 38, *«Consigli comunali e provinciali»*, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000 (TUEL), laddove stabilisce *«il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tale fine il sindaco e il presidente della provincia»*;

Richiamata la delibera di Consiglio comunale n. 19 dell'08 settembre 2021 ad oggetto *" Modifica dello Statuto"* con la quale è stata portata all' attenzione del Consiglio comunale la modifica degli articoli 12 e 25 dello Statuto;

Dato atto che, in sede di prima votazione, il *quorum* richiesto dei due terzi dei consiglieri assegnati non è stato raggiunto e che, pertanto, avrebbe dovuto aprirsi un'ulteriore fase procedimentale per la quale lo statuto è approvato *"se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, nel termine di trenta giorni"*;

Ritenuto che, nell'ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 6, comma 4, entro il quale tenere le previste ulteriori due votazioni a *"maggioranza assoluta"*, come da parere n. 291 del 2010 reso dal Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Capo dello Stato, è da intendersi perentorio, atteso che, diversamente, *"...la non perentorietà del termine sopra detto vanificherebbe la finalità della norma che è diretta a prevedere un tempo determinato entro il quale deve concludersi la procedura di approvazione dello statuto"* ;

Considerato che, nelle more della convocazione delle successive sedute, è emersa la necessità di procedere, rispetto alle proposte modifiche statutarie degli articoli 12 e 25, a modificare inoltre gli artt. 7, 10,11, 13, 26, 42, 48, 52, 56 e 59 del vigente Statuto, al fine di adeguarli alla sopravvenuta normativa ed eliminare richiami non più attuali;

Ritenuto di dover provvedere a modificare lo Statuto comunale nel rispetto della normativa vigente in quanto è legittimo, opportuno e cautelativo che lo stesso sia opportunamente aggiornato, quale adempimento di ordine istituzionale e sostanzialmente dovuto, anche in relazione ai molteplici aspetti della vita dell'Ente che lo stesso disciplina;

Ravvisata, pertanto, la necessità di modificare i seguenti articoli:

Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

- 1) Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma di cui all'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- 2) Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sa sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
- 3) All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari

ART. 10 Elezione – Composizione – Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

- 1) L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
- 2) Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano.
- 3) Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4 o comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
- 4) Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge. 5. Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze. 6. Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11 Consiglieri comunali – Convalida - Programma di governo

- 1) I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2) Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3) Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla sua convocazione.
- 4) Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570.
- 5) Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
- 6) Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 7) Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 8) Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione della relazione previsionale e programmatica, del bilancio preventivo e del bilancio pluriennale che nello atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

- 9) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 36, comma 2, del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n° 77.

ART. 12 - Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri

- 1) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
- a) gli avvisi di convocazione dovranno essere recapitati ai consiglieri, nel domicilio dichiarato, rispetto al giorno di convocazione, almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - quattro giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti;il giorno di consegna non viene computato;
 - a) nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri. A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;
 - b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza, escluso il Sindaco, di non meno un terzo dei consiglieri assegnati:
 - i) di n. sei Consiglieri per le sedute di prima convocazione;
 - ii) di n. quattro Consiglieri per le sedute di seconda convocazione;
 - c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
 - d) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori
 - e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto
 - f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
 - g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
- 2) In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista:
- a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti;
 - b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
- 3) Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 4) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 5) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 6) Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza.

ART. 13- Sessioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2) Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
- a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica degli equilibri di bilancio di cui all'art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77;

- c) per l'approvazione del bilancio preventivo annuale, del bilancio pluriennale e della relazione previsionale e programmatica.
- 3) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo;

Art. 25 La Giunta – Composizione e presidenza

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero quattro assessori o come previsto dalla legge, compreso il Vice Sindaco.
- 2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di quattro. Gli assessori non consiglieri sono nominati tra i cittadini, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnicoamministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
- 3) I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale;

Art. 26 Competenze della Giunta

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 4) L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
- 5) La Giunta provvede all'approvazione dei verbali di gara e di concorso proclamandone gli aggiudicatari e, rispettivamente, i candidati dichiarati idonei.
- 6) L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio, ai sensi dell'art. 32, lett. l) ed m), della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni.

Art. 42 Ordinamento finanziario e contabile

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2) Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 108 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 48 Società

- 1) Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2) Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, anche mediante accordi di programma, senza il vincolo della proprietà maggioritaria di cui al comma 3, lettera e), dell'articolo 22 della legge 8 giugno 1990, n. 142, e anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 9, primo comma, lettera d), della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituita dall'articolo 10 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

- 3) Per l'applicazione del comma 2, si richiamano le disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1992, n. 498, e del relativo regolamento approvato con D.P.R. 16 settembre 1996, n. 533, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 52 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- 1) Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56 Incarichi esterni

- 1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
- 3) Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 11 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1) Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
- 2) Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;

- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 38 della legge n. 142/1990;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
- 3) I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 4) Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Visti gli articoli 7, 10, 11,12, 13, 25,26,42, 48, 52, 56 e 59 per come emendati:

Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

- 1) Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- 2) Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
- 3) All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari

Art. 10 Elezione – Composizione – Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

- 1) L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
- 2) Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. Nel caso in cui venga eletto Presidente il Consigliere anziano, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere presente che segue quello anziano nell'ordine della maggior cifra individuale, ad eccezione dei candidati a Sindaco.
- 3) Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4 o comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
- 4) Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
- 5) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.

- 6) Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11 Consiglieri comunali – Convalida - Programma di governo

- 1) I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2) Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3) Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla sua convocazione.
- 4) Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570.
- 5) Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
- 6) Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 7) Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 8) Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione che nello atto deliberativo dovranno essere espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.
- 9) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di luglio di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, del decreto legislativo 267/2000.

ART. 12 - Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri

- 1) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:
 - a) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti o via P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a mano o da recapitarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune o all'indirizzo P.E.C. fornito dallo stesso; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dalla ricevuta di consegna della P.E.C. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima. Rispetto al giorno di convocazione, la convocazione deve avvenire almeno:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - quattro giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato.

Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

- b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza:
 - i) di n. 5 componenti del consiglio per le sedute di prima convocazione;
 - ii) di n. 4 componenti del consiglio per le sedute di seconda convocazione;
- c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;

- d) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
 - e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
 - f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
 - g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
- 2) In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista: a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti; b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
 - 3) Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
 - 4) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
 - 5) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
 - 6) Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza;

ART. 13- Sessioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2) Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - a) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - b) per la verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
 - c) per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione.
- 3) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo;

Art. 25 - La Giunta – Composizione e presidenza

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori o come previsto dalla legge, compreso il Vice Sindaco.
- 2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati tra i cittadini, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
- 3) I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale;

Art. 26 Competenze della Giunta

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce

annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

- 3) È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 4) L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
- 5) L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 42 Ordinamento finanziario e contabile

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2) Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

Art. 48 Società

- 1) Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2) Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 175/2016.

Art. 52 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- 1) Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56 Incarichi esterni

- 1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
- 3) Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno

finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1) Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
- 2) Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
 - g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
- 3) I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 4) Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Ritenuto necessario ed urgente apportare allo Statuto comunale vigente le modifiche ed integrazioni anche al fine di adeguarlo alle disposizioni di legge;

Letti i pareri del Ministero dell'Interno 8 giugno 2010, 3 febbraio 2012, 16 gennaio 2013 e, da ultimo, 5 gennaio 2018 circa le modalità di approvazione/modifica degli statuti comunali per cui " *l'iter deliberativo di approvazione dello statuto e delle sue modifiche comporta che in sede di prima votazione la delibera sia approvata con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati ivi compreso il sindaco, che è componente del consiglio comunale ai sensi dell'art. 37 del citato testo unico. Si osserva, infatti, che nelle ipotesi in cui l'ordinamento non ha inteso computare il sindaco, o il presidente della provincia, nel quorum richiesto per la validità di una seduta, lo ha indicato espressamente usando la formula "senza computare a tal fine il sindaco ed il presidente della provincia". Ove tale quorum non venga raggiunto, si apre un'ulteriore fase procedimentale per la quale lo statuto è approvato "se ottiene per due volte il voto favorevole dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati". Si precisa che, nell'ipotesi in cui lo statuto non sia approvato alla prima votazione con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, è sempre necessario procedere alle previste ulteriori due votazioni a "maggioranza assoluta", con la conseguenza che,*

complessivamente, le votazioni assommeranno al numero di tre. Circa il rispetto del termine di trenta giorni previsto dal citato art. 6, comma 4, giova richiamare il contenuto del parere n. 291 del 2010 reso dal Consiglio di Stato su ricorso Straordinario al Capo dello Stato, laddove è stato osservato che "...la non perentorietà del termine sopra detto vanificherebbe la finalità della norma che è diretta a prevedere un tempo determinato entro il quale deve concludersi la procedura di approvazione dello statuto".

Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00;

Con votazione resa in forma palese e che riporta il seguente risultato:

Presenti: 10 (assente VONA)

Favorevoli: n. 8 (otto)

Contrari: n. 2 (Messina e Rizzuti)

DELIBERA

- 1) Di apportare allo Statuto comunale vigente le modifiche allegate alla presente per formarne parte integrante e sostanziale, per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- 2) Di approvare il nuovo testo dello Statuto comunale, così come modificato, con la presente deliberazione, negli articoli 7,10,11, 12, 13, 25, 26, 42, 48, 52, 56 e 59 la cui formulazione è allegata alla presente;
- 3) Di dare atto che:
 - dalla presente deliberazione non deriva onere di spesa;
 - lo Statuto, così come modificato, ai sensi del comma 5 dell'art. 6 del T.U.E.L., sarà:
 - a) pubblicato all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi, decorsi i quali entrerà in vigore;
 - b) inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti;
 - c) trasmesso alla Regione Calabria per la pubblicazione sul bollettino ufficiale della Regione.

Art. 7 Assistenza, integrazione sociale e diritti delle persone handicappate. Coordinamento degli interventi

- 1) Il Comune promuove forme di collaborazione con altri comuni e l'azienda sanitaria locale, per dare attuazione agli interventi sociali e sanitari previsti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel quadro della normativa regionale, mediante gli accordi di programma, dando priorità agli interventi di riqualificazione, di riordinamento e di potenziamento dei servizi esistenti.
- 2) Allo scopo di conseguire il coordinamento degli interventi a favore delle persone handicappate con i servizi sociali, sanitari, educativi e di tempo libero operanti nel Comune, il Sindaco provvede ad istituire e nominare un comitato di coordinamento del quale fanno parte i responsabili dei servizi medesimi.
- 3) All'interno del comitato viene istituita una segreteria che provvede a tenere i rapporti con le persone handicappate ed i loro familiari

Art. 10 Elezione – Composizione – Presidenza - Consigliere anziano - Competenze

- 1) L'elezione del Consiglio comunale, la sua durata in carica, il numero dei consiglieri, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza sono regolati dalla legge.
- 2) Il Consiglio comunale è presieduto da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del Consiglio. Al presidente sono attribuiti, fra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e della attività del Consiglio. Le funzioni vicarie di presidente del Consiglio sono esercitate dal consigliere anziano. Nel caso in cui venga eletto Presidente il Consigliere anziano, in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, il Consiglio Comunale è presieduto dal consigliere presente che segue quello anziano nell'ordine della maggior cifra individuale, ad eccezione dei candidati a Sindaco.
- 3) Il consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggiore cifra individuale ai sensi dell'art. 72, 4 o comma, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi nelle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del Sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di Sindaco, proclamati consiglieri ai sensi dell'art. 7, comma 7, della legge 25 marzo 1993, n. 81.
- 4) Le competenze del Consiglio sono disciplinate dalla legge.
- 5) Quando il Consiglio è chiamato dalla legge, dall'atto costitutivo dell'ente o da convenzione, a nominare più rappresentanti presso il singolo ente, almeno un rappresentante è riservato alle minoranze.
- 6) Alla nomina dei rappresentanti consiliari, quando è prevista la presenza della minoranza, si procede con due distinte votazioni alle quali prendono parte rispettivamente i consiglieri di maggioranza e di minoranza.

Art. 11 Consiglieri comunali – Convalida - Programma di governo

- 1) I consiglieri comunali rappresentano l'intero Comune senza vincolo di mandato.
- 2) Le indennità, il rimborso di spese e l'assistenza in sede processuale per fatti connessi all'espletamento del mandato dei consiglieri sono regolati dalla legge.
- 3) Il Sindaco convoca la prima adunanza del Consiglio Comunale neo eletto entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti; la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla sua convocazione.
- 4) Il Consiglio provvede nella prima seduta alla convalida dei Consiglieri eletti, compreso il Sindaco, e giudica delle cause di ineleggibilità ed incompatibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art.75 del T.U. approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n° 570.
- 5) Nella stessa seduta il Sindaco comunica al Consiglio la composizione della Giunta, tra cui il vice sindaco, dallo stesso nominata.
- 6) Entro tre mesi dalla prima seduta del Consiglio, il Sindaco sentita la Giunta, consegna al Presidente del Consiglio ed ai capigruppo consiliari, il programma relativo alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 7) Entro i successivi 30 giorni il Consiglio esamina detto programma e su di esso si pronuncia con una votazione.
- 8) Il Consiglio definisce annualmente le linee programmatiche con l'approvazione del Documento unico di programmazione, del bilancio di previsione che nello atto deliberativo dovranno essere

espressamente dichiarati coerenti con le predette linee, con adeguata motivazione degli eventuali scostamenti.

- 9) La verifica da parte del Consiglio dell'attuazione del programma avviene nel mese di luglio di ogni anno, contestualmente all'accertamento del permanere degli equilibri generali di bilancio previsto dall'art. 193, del decreto legislativo 267/2000.

ART. 12 - Funzionamento – Decadenza dei Consiglieri

- 1) Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, in conformità ai seguenti principi:

- a) La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti o via P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a mano o da recapitarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune o all'indirizzo P.E.C. fornito dallo stesso; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale o dalla ricevuta di consegna della P.E.C. L'avviso scritto può prevedere anche una seconda convocazione, da tenersi almeno 24 ore dopo la prima. Rispetto al giorno di convocazione, la convocazione deve avvenire almeno:
- cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria;
 - quattro giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria;
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti; il giorno di consegna non viene computato.

Nessun argomento può essere posto in discussione se non sia stata assicurata, ad opera della Presidenza, un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri.

A tal fine, la documentazione relativa alle proposte iscritte all'ordine del giorno sono trasmesse al Presidente del Consiglio, da parte del responsabile del servizio, almeno cinque giorni prima della seduta;

- b) prevedere, per la validità della seduta, la presenza:
- i) di n. 5 componenti del consiglio per le sedute di prima convocazione;
 - ii) di n. 4 componenti del consiglio per le sedute di seconda convocazione;
- c) richiedere, per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione, la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione;
- d) riservare al Presidente il potere di convocazione e di direzione dei lavori;
- e) fissare il tempo riservato, per ogni seduta, alla trattazione delle interrogazioni, interpellanze e mozioni, assegnando tempi uguali alla maggioranza e alle opposizioni per le repliche e per le dichiarazioni di voto;
- f) indicare se le interrogazioni, interpellanze e mozioni debbono essere trattate in apertura o chiusura della seduta;
- g) disciplinare la fornitura dei servizi, delle attrezzature, degli uffici e delle risorse finanziarie assegnate all'ufficio di presidenza del consiglio.
- 2) In pendenza dell'approvazione del regolamento di cui al precedente comma 1, nonché in casi di contestazione, si intendono costituiti tanti gruppi quante sono le liste rappresentate in Consiglio e capogruppo di ciascuna lista: a) per il gruppo di maggioranza: il candidato consigliere, che ha riportato il maggior numero di voti; b) per i gruppi di minoranza: i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste.
- 3) Il consigliere è tenuto a giustificare l'assenza dalla seduta entro dieci giorni dalla stessa.
- 4) La mancata partecipazione a tre sedute consecutive ovvero a cinque sedute nell'anno solare, senza giustificato motivo, dà luogo all'avvio del procedimento per la dichiarazione della decadenza del consigliere con contestuale avviso all'interessato che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
- 5) Trascorso tale termine la proposta di decadenza è sottoposta al Consiglio. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.
- 6) Ai consiglieri comunali, su specifica richiesta individuale, può essere attribuita una indennità di funzione, anziché il gettone di presenza, sempre che tale regime di indennità comporti pari o

minori oneri finanziari. Nel regolamento saranno stabilite le detrazioni in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi, per le quali viene corrisposto il gettone di presenza;

ART. 13- Sessioni del Consiglio

- 1) Il Consiglio si riunisce in sessioni ordinarie e in sessioni straordinarie.
- 2) Le sessioni ordinarie si svolgono entro i termini previsti dalla legge:
 - d) per l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente;
 - e) per la verifica e la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art. 193 del D.Lgs. 267/2000;
 - f) per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario e del documento unico di programmazione.
- 3) Le sessioni straordinarie potranno avere luogo in qualsiasi periodo;

Art. 25 - La Giunta – Composizione e presidenza

- 1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da numero due assessori o come previsto dalla legge, compreso il Vice Sindaco.
- 2) Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nel numero massimo di due. Gli assessori non consiglieri sono nominati tra i cittadini, in ragione di comprovate competenze culturali e tecnico-amministrative. Gli assessori non consiglieri partecipano alle sedute del Consiglio comunale senza diritto di voto.
- 3) I componenti la Giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio comunale;

Art. 26 Competenze della Giunta

- 1) La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune ed opera attraverso deliberazioni collegiali.
- 2) La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dallo statuto, del Sindaco, degli organi di decentramento, del Segretario, del Direttore generale, se nominato, o dei responsabili dei servizi; collabora con il Sindaco nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.
- 3) È, altresì, di competenza della Giunta l'adozione dei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
- 4) L'autorizzazione a promuovere e resistere alle liti, qualunque sia la magistratura giudicante ed il grado di appello, è di competenza della Giunta.
- 5) L'accettazione di lasciti e di donazioni è di competenza della Giunta salvo che non comporti oneri di natura finanziaria a valenza pluriennale, nel qual caso rientra nelle competenze del Consiglio.

Art. 42 Ordinamento finanziario e contabile

- 1) L'ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge dello Stato.
- 2) Apposito regolamento disciplinerà la contabilità comunale, in conformità a quanto prescritto con l'art. 152 del D.Lgs. 267/2000, e successive modifiche e integrazioni;

Art. 48 Società

- 1) Il Comune può gestire servizi a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale costituite o partecipate dall'ente titolare del pubblico servizio, qualora sia opportuna, in relazione alla natura o all'ambito territoriale del servizio, la partecipazione di più soggetti pubblici o privati.
- 2) Per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio, nonché per la realizzazione di infrastrutture ed altre opere di interesse pubblico, che non rientrino, ai sensi della vigente legislazione statale e regionale, nelle

competenze istituzionali di altri enti, il Comune può costituire apposite società per azioni, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. 267/2000 e dal D.Lgs. 175/2016.

Art. 52 Sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- 1) Il Comune tutela la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, in tutti i settori di attività dallo stesso svolte, ai sensi del D.Lgs. 81/2008, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56 Incarichi esterni

- 1) La copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.
- 2) Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi stabilisce i limiti, i criteri e le modalità con cui possono essere stipulati, al di fuori della dotazione organica, solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. I contratti di cui al presente comma non possono avere durata superiore al mandato elettivo del sindaco in carica. Il trattamento economico, equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali, può essere integrato, con provvedimento motivato della giunta, da una indennità "ad personam", commisurata alla specifica qualificazione professionale e culturale, anche in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Il trattamento economico e l'eventuale indennità "ad personam" sono definiti in stretta correlazione con il bilancio del Comune e non vanno imputati al costo contrattuale e del personale. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui il Comune dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni.
- 3) Gli incarichi dirigenziali sono conferiti a tempo determinato, con provvedimento motivato e con le modalità fissate dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'assessore di riferimento, o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi loro assegnati nel piano esecutivo di gestione previsto all'articolo 169 del decreto legislativo 267/2000, e successive modificazioni, o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dal decreto legislativo 165/2001 e ss.mm.ii., e dai contratti collettivi di lavoro. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 59 Responsabili degli uffici e dei servizi

- 1) Spetta ai responsabili degli uffici e dei servizi la direzione dei medesimi secondo i criteri e le norme dettati dai regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi mentre la gestione amministrativa è attribuita al personale dipendente.
- 2) Spettano ai responsabili tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge espressamente non riserva agli organi di governo dell'ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dai regolamenti dell'ente:
 - a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico - ambientale;
 - h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;
 - i) gli atti ad essi attribuiti dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.
 - l) l'adozione di tutte le ordinanze, con esclusione di quelle di carattere contingibile e urgente sulle materie indicate dall'art. 54 del D.Lgs. 267/2000;
 - m) l'emissione di provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza e di espropriazioni che la legge genericamente assegna alla competenza del comune.
- 3) I responsabili dei servizi rispondono direttamente, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa e dell'efficienza della gestione.
- 4) Le funzioni di cui al presente articolo, possono essere attribuite, con provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici e dei servizi, indipendentemente dalla loro posizione funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione.

Sig. Presidente, Sigg.ri Consiglieri,

Premesso che lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dal TUEL, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'Ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente, anche in giudizio, stabilisce, altresì, i criteri generali in materia di organizzazione dell'Ente, delle forme di collaborazione fra comuni e province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi, lo stemma e il gonfalone e quanto ulteriormente previsto dal Testo Unico. Che gli Statuti comunali, stabiliscono, inoltre, norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune, nonché degli enti, aziende ed istituzioni da essi dipendenti, *l'equilibrio di genere, infatti, (o c.d. quote rosa) deve essere applicata nei consigli e nelle giunte degli enti locali, nei consigli regionali e nelle commissioni di concorso delle pubbliche amministrazioni.*

(comma così modificato dall'art. 1, comma 1, legge n. 215 del 2012), non lasciando discrezionalità all'Amministrazione ma lo impone tant'è che al comma 3 dell'articolo 6 del testo unico delle

leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la parola: «promuovere» e' sostituita dalla seguente: «garantire», dettando anche i tempi, fissati in sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, entro i quali gli enti locali dovevano adeguare i propri Statuti e regolamenti alle disposizioni del comma 3 dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal comma 1 del presente articolo. Andiamo avanti lo statuto, ossia l'atto fondamentale che regola la vita dell'Ente locale, vive una stagione di rinnovata espansione da quando, con l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, nel dare completa attuazione all'autonomia ed al pluralismo, la Costituzione ha prescelto quali principi fondanti della Repubblica la "equiordinazione" e la "sussidiarietà" ed ha espressamente sancito l'autonomia Statutaria di Comuni e Province, definiti dall'art.114 quali "enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni".

Pertanto, nel nuovo impianto costituzionale, gli enti locali sono liberi di darsi il proprio ordinamento, ricercando soluzioni che, nel valorizzare le peculiari caratteristiche storiche e culturali di ogni singola realtà locale, ovvero quegli elementi di differenziazione dovuti alle diverse esperienze presenti nei vari territori, costituiscono espressione di un punto di equilibrio

scaturente dall'autonoma e spontanea determinazione della comunità locale.

In ciò sta il grande significato dello Statuto per l'ente locale ed al contempo il valore di una Raccolta Ufficiale degli statuti, quale scelta di metodo per la divulgazione di uno strumento giuridico che, all'esordio di una nuova stagione di riforme per le autonomie locali, è più che mai vivo ed in costante evoluzione.

A tal fine, presso il Ministero dell'Interno, è istituito l'Ufficio per la raccolta e la conservazione degli statuti comunali e provinciali. L'Ufficio è incardinato nel Dipartimento Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali, ed ha il compito di raccogliere la documentazione inviata dagli enti locali ai fini dell'inserimento nella Raccolta ufficiale degli Statuti, ai sensi dell'art.6, comma 5, del T.U.E.L. n.267/2000 e di curare adeguate forme di pubblicità degli stessi.

Ma tutto ciò non interessa a questa maggioranza che, tralascia tutto il resto e intende mettere mano solo ed esclusivamente agli articoli che evidentemente tornano più utili. Nello specifico abbassa il numero dei consiglieri necessari per l'approvazione delle deliberazioni, inserendo nel computo il voto del Sindaco, che per ragioni di opportunità, noi riteniamo doveva restare fuori, così per come disciplinato nell'attuale Statuto Comunale

all'art.12 lettera b). Questa maggioranza, per esempio, non si preoccupa di rettificare l'articolo che ha istituito la figura del Presidente del Consiglio, disciplinato l'art. 69 del TUEL(d.lgs. n. 267/2000) che recita testualmente che nei Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti la presidenza del Consiglio Comunale spetta al Sindaco nell'ottica di un contenimento della spesa gravando gli emolumenti sul bilancio comunale;

Fatta questa doverosa premessa, ci corre l'obbligo di fare alcune precisazioni che ci confermano, purtroppo che, in questo Comune , regna la confusione, essendo sistematicamente costretti a combattere con atti non formati in difformità alle normative vigenti o che da una seduta all'altra subiscono metamorfosi, non consone ad una Amministrazione che dicasi trasparente, portando qualcuno a lamentarsi del fatto che i Consiglieri di Minoranza portano all'attenzione degli organi preposti le anomalie riscontrate , a tal proposito facciamo notare che nel suo post il Sindaco, ha dimenticato di menzionare la Guardia di Finanza.

Mi spiego: in data 2 settembre i Consiglieri Rizzuti, Messina e Vona, avendo ricevuto convocazione della seduta del Consiglio Comunale per il giorno 8/9/2021, si sono recati presso la Casa Comunale di Santa Severina per prendere visione e estrarre copia degli atti inseriti all'ordine del giorno; dall'esame degli

stessi, e nello specifico della proposta di deliberazione " Modifica Statuto Comunale", posta al secondo punto dell'ordine del giorno, notavano che, nella premessa veniva riportato testualmente:

“Vista la deliberazione consiliare n° 58 del 21 agosto 2021 con la quale è stato approvato lo Statuto Comunale" etc., ritornava molto difficile collegare i tempi in quanto non risultava che ai sottoscritti era mai stata notificata una convocazione di seduta del Consiglio Comunale per quella data e ancor di più con all'ordine del giorno la modifica dello Statuto Comunale, ci siamo chiesti se per caso la seduta si era svolta solo ed esclusivamente tra i consiglieri di maggioranza, senza convocazione e conseguente presenza di tutti i Consiglieri di questo Comune inclusivi dei Consiglieri di Minoranza;

In data 11/10/2021, sempre in sede di verifica degli atti posti all'ordine del giorno della seduta del 13/10/2021, andata deserta e riconvocata per la data odierna, nella proposta di modifica allo Statuto Comunale, sempre nella premessa abbiamo notato la prima metamorfosi la data dell'approvazione cambiava anno, infatti restavano in piedi numero della delibera e giorno della seduta ma questa volta veniva riportato l'anno 2000;

Vi chiediamo ma stiamo parlando di un atto esistente? O di una data messa lì frettolosamente alla rinfusa? Risulta, infatti, che lo

Statuto Comunale vigente è stato approvato con delibera n°22 del 19/5/2005, di cui abbiamo estratto copia, increduli su quanto veniva riportato nella premessa della proposta posta oggi all'ordine del giorno;

Ma la metamorfosi non è avvenuta solo per quanto testè detto in quanto, nella prima proposta di delibera si riportavano modifiche solo ed esclusivamente riguardanti gli artt. 12 e 25 del vigente Statuto, oggi invece le modifiche riguardano gli artt. 7-10-11-12-13-25-26-42-4852-56-59;

Perché abbiamo inteso puntualizzare questi aspetti? Lo spieghiamo subito,

La proposta di delibera portata all'attenzione del Consiglio Comunale dell'8/9/2021, non è stata approvata per mancanza dei due terzi dei Consiglieri Comunali , previsti per legge, quindi la stessa delibera deve essere approvata in due diverse sedute del Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri; Chiediamo al Segretario Comunale: parliamo di un nuovo atto deliberativo? la stessa deve iniziare un nuovo iter di approvazione o se pur variata nei termini e contenuti, continua l'iter iniziato nella seduta dell'8/9/2021 per quanto fin qui detto preliminarmente si chiede che vengano chiariti fatti e circostanze;

Dato atto , constatato e accertato che in sei anni (computando

quello in corso) l'Amministrazione Comunale, che vede continuità con quella passata, non si è mai preoccupata di porre mano alle modifiche previste dalla nuova normativa, seppur le modifiche del legislatore risalgono al 2015 e dobbiamo, altresì, constatare, che per sei lunghi anni questa Amministrazione ha orientato il suo agire con uno Statuto che è fuori dalle norme.

Ma tutto ciò, evidentemente non interessava e non interessa a questa maggioranza che, ancora oggi, seppur dopo sei anni ha inteso mettere mano alle modifiche dello Statuto, tralascia altri articoli, soggetti a modifica e intende mettere mano solo ed esclusivamente agli articoli che evidentemente tornano più utili e comodi.

Perché ho ricordato queste cose, prima di tutto a noi e poi a chi sta ascoltando questo intervento, perché proprio per l'importanza che riveste lo Statuto ci saremmo aspettati un coinvolgimento di tutta l'assise comunale attraverso l'istituzione di una commissione ad hoc che ponesse mano alla revisione, integrale dello Statuto Comunale, alla luce del TUEL, nonché di tutta la normativa di legge intervenuta, ad oggi, sulla materia, fornendo al Consiglio Comunale una proposta di modifica di tutti gli articoli che necessitavano di eventuale integrazione o modifica dello stesso, e non solo in parte di esse, e assegnando ai Consiglieri tutti un congruo lasso di tempo per produrre

suggerimenti ed eventuali emendamenti.


Ancora, è espressamente demandato dalla legge che lo Statuto preveda le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze attribuendo alle opposizioni la presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzioni di controllo o di garanzia, ma di tutto ciò nessun cenno, non interessa a nessuno, ovviamente.

Ci troviamo invece di fronte ad una deliberazione, che viene proposta quasi a mo' di imposizione, senza nessuna regola di democrazia partecipata e senza che sia stata data la possibilità' ad ognuno dei Consiglieri di poter contribuire, attraverso una seria discussione ed eventuali suggerimenti, per addivenire a uno Statuto degno di essere approvato all'unanimità. Qualcuno poi si arroga il diritto di addebitare ai Consiglieri di Minoranza la mancata collaborazione e chissà se quell'ex Consigliere Comunale , di altro Comune , a cui si fa riferimento in un recente post è stato informato che questa Amministrazione approva gli atti a colpi di maggioranza, senza mai dividerne i contenuti con i Consiglieri di Minoranza, che apprendono le notizie dall'Albo pretorio o dagli atti portati d'imperio in Consiglio Comunale. Noi per questo vi diciamo GRAZIE !!!!!!!!

Vogliamo anche soffermarci sul fatto che la proposta di deliberazione porta in calce la solita dicitura, che riporto testualmente" di dichiarare il presente atto immediatamente

eseguibile ai sensi dell'art 134, comma 4 del D.Lgs. n° 267/2000. A tal proposito vorrei ricordare che l'art 6, comma 5 del Tuel disciplina la materia e recita testualmente" lo statuto è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio dell'ente per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti. Lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente.", ne consegue che essendo disciplinati nel TUEL, i giorni che lo stesso deve essere affisso all'albo pretorio la delibera non può essere dichiarata immediatamente eseguibile e non può sortire nessuna efficacia fino all'effettiva approvazione dello Statuto ovvero dopo i trenta giorni.

Per tutto quanto sopra esprimiamo un netto voto contrario alle modifiche dello Statuto Comunale e un netto dissenso alla poca democrazia adottata da questa maggioranza nel portare in modo preconfezionato un atto che per sua natura deve raccogliere intorno a sé più consensi possibili.


Angelo
Giovanni
Pierini



COMUNE DI SANTA SEVERINA

(Provincia di Crotone)

ALLEGATO ALLA DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00.

Santa Severina, li 09/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Sindaco dr. Salvatore Giordano

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

VISTO: si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile sulla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 del D.lgs.267/00.

Santa Severina, li 09/10/2021

IL RESPONSABILE DELL'AREA CONTABILE
F.to Sindaco dr. Salvatore Giordano

Letto, approvato e sottoscritto,

IL SINDACO

F.to Dott. Salvatore Giordano

IL PRESIDENTE

F.to Sig. Raffaele Cariano

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa Stefania Tutino

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile delle pubblicazioni, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

che copia della presente deliberazione è stata pubblicata con il n. 840 all'Albo Pretorio on - line del Comune a partire dalla data odierna per rimanervi per quindici giorni consecutivi.

Data 21 OTT 2021

IL RESPONSABILE

F.to Sig. Ammirati Massimo

E' copia conforme all'originale, da servire ad uso amministrativo.

Santa Severina, li 21 OTT 2021

IL FUNZIONARIO INCARICATO
(Ammirati Massimo)



ATTESTATO DI ESECUTIVITÀ

Io sottoscritto segretario comunale, sulla base della attestazione del messo comunale e dell'addetto dell'ufficio di segreteria,

ATTESTO CHE

la presente deliberazione, ai sensi del T.U.E.L., é divenuta esecutiva il giorno _____

<> essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, (Art. 134, comma 3, del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.)

<> in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n°267/2000 - T.U.E.L.

Residenza Municipale, addì _____

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE